

Il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo presentato dalla Commissione europea. L'analisi di Asilo in Europa.



Sommario

Introduzione	1
Che cos'è il nuovo Patto?	1
Il quadro comune europeo per la gestione della migrazione e dell'asilo: Mamma, ho perso il Sistema europeo comune di asilo!	2
Il <i>peso</i> della solidarietà (o il teatrino di Dublino)	3
Il <i>Codice delle deroghe</i> e la nuova protezione temporanea.....	5
Lavorare con i partner internazionali.....	5
Conclusioni.....	6

Introduzione

Il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato il “[Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo](#)”. Si è trattato di un momento particolarmente importante, in quanto seguiva anni di completo stallo e negoziati falliti. La scorsa legislatura, infatti, si era conclusa senza riuscire ad arrivare a un accordo sulla riforma delle regole che disciplinano la materia dell'asilo a livello europeo, ancora sostanzialmente ferma al 2013, anno delle ultime significative modifiche. Nel frattempo, è successo di tutto. Dall'avvio (e successiva chiusura) della missione “[Mare Nostrum](#)” a seguito dei naufragi nel canale di Sicilia, alla c.d. “[crisi dei rifugiati](#)” del 2015-2016, seguita dall'[accordo UE-Turchia](#). Dal diffondersi fra la popolazione di un sentimento di avversione verso l'accoglienza e di ostilità verso le ONG, fino all'attuale pandemia di covid-19.

Gli arrivi irregolari di migranti sul territorio dell'Unione europea sono da tempo in **forte calo** (nel 2019 si è registrato il dato più basso dal 2013, **-92%** rispetto al picco del 2015) e le domande di asilo, pur mantenendosi costanti (circa 700.000 richieste all'anno dal 2017 al 2019), sono **poco più della metà** di quelle registrate dagli Stati membri nel 2015 e nel 2016¹. Insomma, una situazione ben distante da quella che si registrava a metà del decennio scorso e che potremmo definire *gestibile*.

Al contrario, nel mondo, il numero di persone costrette a lasciare le loro case a seguito di persecuzioni, conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani ha raggiunto, a fine 2019, l'enorme cifra di **79,5 milioni**, circa **il doppio** di quelle registrate a fine 2012.

Che cos'è il nuovo Patto?

Formalmente, si tratta di una “comunicazione” della Commissione. Non un documento vincolante, dunque, ma un programma di lavoro per i prossimi anni.

L'obiettivo del Patto 2020 è quello di rappresentare, nelle parole della Commissione, un “**nuovo inizio**”, basato su un approccio omnicomprensivo, che tenga assieme – anche grazie all'aiuto di sistemi informatici sempre più interoperabili – le politiche in materia di immigrazione, asilo e gestione delle frontiere.

¹ I dati finali del 2020 saranno [certamente inferiori](#), causa covid-19.

Il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo presentato dalla Commissione europea. L'analisi di Asilo in Europa.

Assieme al Patto, la Commissione ha presentato anche:

- **cinque proposte di regolamenti**, idonei a diventare quindi atti giuridici vincolanti se approvati dal legislatore secondo la [procedura ordinaria](#). Si tratta di:
 - due proposte di regolamento che modificano precedenti analoghe proposte della Commissione (una relativa alle “[procedure di asilo](#)” e una relativa a “[Eurodac](#)”), presentate nel 2016 e mai approvate;
 - tre proposte nuove: una relativa all'introduzione di un [meccanismo di screening](#) ai confini esterni, una proposta per far fronte a [situazioni di crisi o forza maggiore](#) e una proposta in materia di [gestione dell'immigrazione e dell'asilo](#), che contiene al suo interno le previsioni (appena *ritoccate*) dell'attuale “[Regolamento Dublino](#)”, affiancate da nuove disposizioni in materia di solidarietà e *governance* complessiva;
- tre raccomandazioni della Commissione, quindi atti **non vincolanti, né idonei a diventarlo**, dedicate rispettivamente a:
 - raccomandare l'attivazione di un [meccanismo di cooperazione](#) fra gli Stati, le istituzioni e le agenzie europee, in ambito di preparazione e gestione delle crisi (“*Migration preparedness and crisis blueprint*”);
 - raccomandare una maggiore cooperazione fra gli Stati in merito alle [operazioni di salvataggio](#) (*search and rescue*) di privati in mare;
 - raccomandare agli Stati di aumentare gli sforzi nell'offrire [canali di accesso regolari](#) sul loro territorio;
- delle [linee guida](#) sull'implementazione delle regole europee in materia di favoreggiamento dell'ingresso, del transito o della permanenza senza autorizzazione sul territorio degli Stati membri, in cui sostanzialmente si invitano gli Stati a **non criminalizzare chi svolga attività umanitaria**;
- una [roadmap](#) con le scadenze del piano di lavoro, concentrate in un periodo di tempo abbastanza breve (entro la metà del 2021 per tutti gli aspetti più importanti).

Nelle righe che seguono faremo una breve analisi dei contenuti più rilevanti del Patto, limitandoci per lo più alla cornice istituzionale, all'impianto generale che si prefigura. Nelle prossime settimane, invece, entreremo nel dettaglio di ognuna delle cinque proposte di regolamento - che sono ovviamente i documenti più interessanti fra quelli presentati il 23 settembre dalla Commissione.

Non va poi dimenticato che sono sempre sul tavolo dei negoziati - e non sono state modificate in questa occasione - le seguenti proposte, presentate fra 2016 e 2018 e di cui la Commissione, nello stesso Patto, raccomanda una rapida approvazione:

- [Regolamento qualifiche](#) (che sostituirebbe l'attuale Direttiva qualifiche)
- [Direttiva condizioni di accoglienza](#) (nuova versione)
- [Regolamento sull'Agenzia europea dell'asilo](#) (che sostituirebbe l'attuale EASO)
- [Regolamento resettlement](#)
- [Direttiva rimpatri](#) (nuova versione)
- [Regolamento FAMI 2021-2027](#)

Il quadro comune europeo per la gestione della migrazione e dell'asilo: Mamma, ho perso il Sistema europeo comune di asilo!

Il Sistema europeo comune di asilo (CEAS nell'acronimo inglese) è stato al centro della politica europea in materia di asilo degli ultimi vent'anni, fin dal famoso **Consiglio europeo di Tampere del 1999**, nelle cui [conclusioni](#) esso veniva menzionato per la prima volta. La costruzione di un sistema europeo comune di asilo è **un obiettivo che l'Unione europea deve perseguire**, in quanto espressamente indicato nei Trattati².

Eppure, nel Patto - descritto dalla Commissaria europea agli affari interni [Ylva Johansson](#) come un insieme di

² Art. 78 TFUE.

Il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo presentato dalla Commissione europea. L'analisi di Asilo in Europa.

proposte che “proteggono il diritto di cercare asilo” – il CEAS viene menzionato di passaggio, come se fosse un ricordo del passato. Nell'[Agenda europea sulla migrazione](#) - documento analogo al Patto, presentato dalla Commissione nel 2015, quindi in piena “crisi”, con più di un milione di domande di asilo all'anno – uno dei pilastri era proprio una “Politica comune europea di asilo forte” in cui era prioritario “garantire l'attuazione piena e coerente del sistema europeo comune di asilo.” Lotta all'immigrazione irregolare, gestione delle frontiere esterne e asilo erano ambiti di lavoro *distinti*, per quanto ovviamente *contigui*.

Al contrario, il Patto 2020 mira a **integrare le politiche europee** in materia di controlli di frontiera, asilo e immigrazione in un “quadro comune”³ in cui la procedura di asilo assume a tratti le sembianze di una *parentesi* all'interno di una procedura che potremmo definire di *identificazione e rimpatrio*.

Il luogo dove questa confluenza fra asilo e rimpatrio è più evidente, nelle varie proposte della Commissione, è la frontiera esterna⁴, dove la (nuova) procedura di *screening* pre-ingresso⁵, l'esame della domanda di protezione internazionale e il rimpatrio potrebbero rapidamente succedersi senza soluzione di continuità – si potrebbe dire quasi *fondersi* – all'interno di una complessiva **procedura di frontiera** (*screening*-asilo-rimpatrio) “applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi che attraversano senza autorizzazione”⁶, incluse le persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. In sostanza, quello che si prefigura nell'analisi complessiva delle proposte della Commissione è la possibilità – che in certi casi diventa obbligo – per gli Stati di non fare entrare sul proprio territorio un numero sempre più grande di richiedenti asilo, mantenendoli in strutture detentive in prossimità del confine per un periodo che può arrivare fino a 12 settimane (o fino a 20, in casi di “crisi”). Una sorta di *approccio hotspot generalizzato* che sembra realizzabile soltanto a costo di contenere nelle zone di frontiera un numero molto elevato di persone, in quanto non sarebbe limitato alla fase di identificazione, ma potenzialmente si potrebbe spingere fino a coprire la procedura di asilo e quella di rimpatrio. È evidente fin da ora che, nel caso, a pagare il prezzo più grande a questa macchina apparentemente rapida ed efficiente sarebbero in particolare le persone più fragili. Non si può pensare che persone vulnerabili e vittime di violenza, in fuga da contesti instabili, siano nelle condizioni di affrontare una procedura complessa, come quella del riconoscimento della protezione internazionale, in un contesto di limitazione della libertà, dopo viaggi pericolosi e spesso drammatici.

Un altro esempio di questa sempre maggiore integrazione delle politiche europee lo troviamo nella nuova proposta di modifica del **Regolamento Eurodac**⁷ che non dovrebbe essere più solo una banca dati al servizio dell'applicazione del Regolamento Dublino (e delle autorità di contrasto alla criminalità) come ora, ma dovrebbe trasformarsi in un *database* al servizio delle politiche di asilo e immigrazione nel loro complesso, garantendo interoperabilità con altri *database* (come ad esempio il VIS – Sistema di Informazione Visti) e allargando di molto il suo raggio d'azione al fine di rinforzare il collegamento fra procedura di asilo e procedura di rimpatrio⁸. Questa confluenza fra politiche in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione (nella sostanza rimpatri) è a nostro avviso problematica. Per quanto si tratti di politiche *sorelle*, esse rispondono a obiettivi diversi e fanno riferimento, non a caso, a tre diverse basi giuridiche, corrispondenti a tre articoli dei Trattati⁹. Torneremo su questo punto nelle conclusioni.

Il peso della solidarietà (o il teatrino di Dublino)

Si è fatto un gran parlare in questi anni del Regolamento Dublino, spesso indicato come l'origine di tutti i mali che attanagliano la politica europea in materia di asilo. È stata da più parti evidenziata l'inadeguatezza di tale strumento nel garantire la solidarietà fra gli Stati membri, attraverso una più equa ripartizione delle domande di asilo. Questa inadeguatezza non deve sorprendere, dato che il Regolamento **non è stato pensato come tale** e non è mai stata quella la sua finalità. Il Regolamento Dublino è stato pensato come uno strumento per: i) *attribuire la responsabilità* (non per forza in maniera equa) dell'esame di una domanda di protezione internazionale; ii) in base a criteri oggettivi, quindi sottraendo ai richiedenti protezione internazionale la possibilità di scelta del Paese di destinazione (c.d. “*asylum shopping*”) e conseguentemente *governandone la mobilità*. Anche in buona fede,

³ COM(2020)609, pag. 3, 23.09.2020.

⁴ “È alla frontiera esterna che l'UE deve colmare le lacune esistenti tra i controlli di frontiera alle frontiere esterne e le procedure di asilo e di rimpatrio. Tale processo dovrebbe essere veloce”, COM(2020) 609, 23.09.2020, pag. 4.

⁵ COM(2020) 612, 23.09.2020.

⁶ COM(2020) 609, 23.09.2020, pag. 4.

⁷ COM(2020) 614, 23.09.2020.

⁸ COM(2020) 614, 23.09.2020, pag. 13.

⁹ Rispettivamente art. 77, 78 e 79 TFUE.

Il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo presentato dalla Commissione europea. L'analisi di Asilo in Europa.

per larga parte del decennio scorso, si è dedicato molto tempo e spazio all'individuazione di possibili aggiustamenti di tale strumento, al fine di conciliarlo con l'obiettivo della solidarietà tra Stati. Come se si volesse estrarre un coniglio dal cilindro, ci si è letteralmente *incartati* intorno a formule matematiche, spesso molto complesse, al fine di individuare con precisione quale fosse il *peso della solidarietà*, il fardello giusto di cui ogni Stato membro dovesse farsi carico. Come se questa formula esistesse. Come se avesse davvero senso - e fosse praticamente fattibile - far viaggiare migliaia di persone da una parte all'altra del continente, spesso verso destinazioni non gradite da nessuna delle parti in causa, quindi con un'elevata possibilità di ulteriori movimenti secondari. Un **teatrino**, insomma, che ci ha accompagnato in questi anni e che - purtroppo - pare destinato a continuare, se possibile con toni ancor più esagerati.

La proposta della Commissione non è assolutamente quella di *superare*, o tanto meno, *abolire* Dublino. Se è vero infatti che, da un lato, verrebbe abolito il [Regolamento Dublino](#) in quanto tale, dall'altro le *regole di Dublino* (appena ritoccate) verrebbero trasferite in un Regolamento nuovo¹⁰, più ampio, dove troverebbero posto anche dei **meccanismi di solidarietà** a vantaggio dei Paesi di primo ingresso. Tali meccanismi prevedono, in estrema sintesi, che uno Stato membro che si trovi sotto "pressione migratoria"¹¹ o sia interessato da sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, debba essere aiutato dagli altri. Tale aiuto può prendere la forma di:

- *relocation* (trasferimento sul proprio territorio) di richiedenti asilo;
- *sponsorizzazione* dei rimpatri: può consistere in supporto finanziario, operativo, politico/diplomatico o, trascorsi otto mesi senza esito, trasferimento sul proprio territorio dell'espellendo, al fine di continuare la procedura di rimpatrio;
- *relocation* di beneficiari di protezione internazionale;
- *capacity-building*.

A guidare la *macchina della solidarietà* sarebbe la stessa Commissione che avrebbe il potere - in caso di offerte non sufficienti da parte degli altri Stati - di **determinare** la quota e la tipologia di supporto, a partire da una chiave di distribuzione basata su popolazione e PIL di ciascun Paese.

Questo processo - apparentemente semplice e logico - si regge in realtà su meccanismi burocratici pesanti e calcoli complessi che cercano di comporre un *puzzle con i pezzi sbagliati*, nel tentativo - che ci permettiamo di definire velleitario - di trasformare un problema di **volontà politica** in un calcolo da commercialisti, con tanto di possibilità di portare in deduzione gli aiuti dell'anno precedente¹² oppure di ottenere uno sconto del 10% se si dimostra che, nei cinque anni precedenti, si è stati responsabili per un numero di domande di asilo pari al doppio della media europea¹³.

Se, da un lato, è lodevole il tentativo di superare le faticose e talvolta infruttuose trattative caso per caso sulla *spartizione* dei migranti in occasione di sbarchi numerosi, dall'altro il meccanismo proposto dalla Commissione è così farraginoso e complesso che nutriamo seri dubbi sul fatto che - anche qualora venisse approvato (cosa non affatto scontata) - esso possa poi essere implementato in maniera rapida ed efficace. Forse, anziché perdersi in proposte sempre più articolate e difficili da applicare nella pratica, si dovrebbe più semplicemente prendere atto che per alcuni Paesi il tema della distribuzione non è accettabile e procedere con un **accordo fra un gruppo più ristretto** di Stati volenterosi¹⁴. Oltre che, come detto, dedicare più tempo a migliorare altri aspetti della politica di asilo europea.

Ad esempio, rimandando al documento di approfondimento di questo Regolamento per un'analisi più precisa, ci preme fin da subito sottolineare come fra le varie misure che la Commissione propone qui di introdurre ve ne siano alcune **di un certo interesse** che andrebbero sostenute e sviluppate, in quanto concrete, semplici da un punto di vista operativo e quindi idonee a incidere positivamente sulla normalizzazione del sistema. Stiamo parlando della possibilità per i titolari di protezione internazionale di essere ricollocati - con il loro consenso - da un Paese sotto "pressione migratoria" a un altro (quindi vedendosi riconoscere i diritti collegati al loro status anche in un Paese diverso da quello di primo riconoscimento della protezione), nonché la possibilità per gli stessi titolari di protezione di ottenere il **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** dopo tre

¹⁰ COM(2020) 610, proposta di Regolamento sulla migrazione e l'asilo, 23.09.2020 - Part IV artt. 45-61, 23.09.2020.

¹¹ Valutata dalla Commissione in base a una serie di parametri, V. COM(2020) 610, art. 50, 23.09.2020.

¹² COM(2020) 610, art. 53 (3), 23.09.2020.

¹³ COM(2020) 610, art. 53 (4), 23.09.2020.

¹⁴ In sostanza ampliando e incoraggiando quanto già sta avvenendo in esecuzione della c.d. "[Dichiarazione di Malta](#)".

Il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo presentato dalla Commissione europea. L'analisi di Asilo in Europa.

anni, anziché cinque come previsto oggi.

Il Codice delle deroghe e la nuova protezione temporanea

Fra i vari aspetti toccati dal Patto, ci sembra poi rilevante sottolineare l'obiettivo di creare un sistema di preparazione e risposta alle **situazioni di "crisi" o "forza maggiore"**. A questo scopo si prevedono costanti monitoraggi della situazione negli Stati membri e nei Paesi terzi e viene proposto un regolamento *ad hoc*¹⁵, dove si prevedono fino a 29 possibili deroghe qualora la Commissione dichiarerà - su richiesta di uno Stato - che vi sia una situazione di "crisi"¹⁶ e fino a 8 deroghe qualora uno Stato notifichi alla Commissione (senza che questa possa opporsi) che, per motivi di forza maggiore (non definiti), si trova nell'impossibilità di rispettare i propri impegni. Tali deroghe riguardano sia il meccanismo di solidarietà descritto nel precedente paragrafo (che diventa più stringente e rapido in caso di dichiarata situazione di crisi nello Stato beneficiario della solidarietà) sia la possibilità per gli Stati in situazione di crisi o forza maggiore di:

1. ampliare il ricorso alla procedura di frontiera;
2. ampliare il ricorso e prolungare il periodo massimo di trattenimento in vista del rimpatrio;
3. prolungare il periodo massimo per la registrazione e l'esame delle domande di asilo;
4. posticipare le scadenze previste in materia di individuazione dello Stato responsabile per l'esame delle domande di protezione internazionale (attuale Regolamento Dublino);
5. sospendere per sei mesi i propri obblighi in materia di solidarietà (in caso in cui uno Stato chiamato ad offrire solidarietà si trovi in una situazione di forza maggiore).

Lo stesso regolamento prevede poi anche un'interessante novità in tema di "**protezione temporanea**", istituito previsto dal diritto europeo [fin dal 2001](#) ma fino ad oggi mai applicato. La Commissione propone di eliminare la relativa Direttiva del 2001 e introdurre un meccanismo tramite il quale - a seguito di un provvedimento emanato dalla stessa Commissione in presenza di determinati requisiti - gli Stati in situazione di crisi avrebbero la possibilità di sospendere l'esame delle domande di asilo per le persone provenienti da un Paese definito (o un'area dello stesso) e riconoscere loro **automaticamente** uno status equivalente ai beneficiari di protezione sussidiaria. L'esame delle domande di protezione internazionale di queste persone "temporaneamente protette" dovrebbe ripartire al massimo dopo un anno di sospensione.

Lavorare con i partner internazionali

Molto ampia e ben poco incisiva è poi la parte finale del Patto, interamente dedicata alla cooperazione con i Paesi terzi con l'obiettivo di "massimizzare l'impatto dei nostri partenariati internazionali" e "migliorare la *governance* della migrazione"¹⁷. A parte qualche dichiarazione di principio, certamente condivisibile ma priva di riscontri¹⁸, nel Patto e nei regolamenti proposti non si scorgono che poche iniziative potenzialmente concrete. Fra queste, meritano di essere menzionate:

- un nuovo meccanismo¹⁹ - che si affianca a quello già previsto nel Regolamento dei visti²⁰ - che prevederebbe la possibilità di adottare **qualunque misura** sia utile per migliorare la cooperazione di un Paese terzo in materia di rimpatri, tenendo in considerazione le relazioni complessive di quel Paese con l'Unione;
- un richiamo al ruolo più forte che la nuova Agenzia europea in materia di asilo rivestirà nel *capacity building* e nel supporto operativo a Paesi terzi, una volta che il relativo Regolamento sarà approvato e in vigore.

¹⁵ COM(2020)613, 23.09.2020.

¹⁶ Definita come una situazione eccezionale (o il rischio di tale situazione) di afflusso massiccio di persone che arrivano in maniera irregolare (o sono sbarcate a seguito di attività di ricerca e soccorso), di tale dimensione - in rapporto a popolazione e PIL - e tale natura da rendere non funzionale il sistema di asilo o rimpatrio di un Paese e da avere serie conseguenze anche per gli altri Stati, V. COM(2020) 613, art. 1.2.

¹⁷ COM(2020)609, 23.09.2020, pag. 17.

¹⁸ "La cooperazione dell'UE con i paesi partner nel settore della governance della migrazione continuerà a garantire la protezione dei diritti dei migranti e dei rifugiati, a combattere la discriminazione e lo sfruttamento lavorativo e a garantire che le loro esigenze primarie siano soddisfatte attraverso la fornitura di servizi fondamentali".

¹⁹ COM(2020) 610, art. 7.

²⁰ E che consiste nel condizionare la liberalizzazione dei visti Schengen alla cooperazione in materia di rimpatrio, Art. 25 a) Regolamento 810/2009 come modificato dal Regolamento 1155/2019 del 25.06.2019.

Il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo presentato dalla Commissione europea. L'analisi di Asilo in Europa.

Ancora ben poco si propone invece in materia di **reinsediamento**: una raccomandazione agli Stati di raggiungere entro il 2021 l'obiettivo di 29.500 rifugiati reinsediati previsto per il 2020 (e non raggiungibile a causa della pandemia) e di aumentare il numero delle ammissioni umanitarie di persone vulnerabili e bisognose di protezione internazionale, anche al di fuori del classico percorso del reinsediamento.

Ancora più ridotto il potenziale impatto delle pochissime proposte in tema di **ingressi regolari per lavoro**, competenza – come del resto il reinsediamento e le ammissioni umanitarie – ancora saldamente in mano agli Stati e quindi settore in cui l'Unione europea ha ben poca voce in capitolo.

Conclusioni

Il Patto presentato dalla Commissione europea lo scorso 23 settembre arriva in un momento molto particolare. Se da un lato, come abbiamo visto, i numeri degli ingressi per via irregolare in Europa sono in calo da anni e le domande di asilo sono stabili su cifre ben lontane dalla “crisi” del 2015-2016, dall'altro lato continua a crescere la *domanda* politica di **contrasto all'immigrazione**. Il Patto e i documenti allegati sono frutto di consultazioni in cui, tra i molti disaccordi, gli unici punti di accordo sono stati i seguenti: 1) migliorare l'efficacia dei rimpatri, 2) stabilire un sistema europeo di rimpatri, 3) rinforzare le relazioni con i Paesi terzi in materia di rimpatri²¹.

Si tratta quindi dell'unica strada politicamente percorribile in questa fase, delle uniche proposte che avevano (*forse!*) qualche speranza di arrivare in fondo ai negoziati e vedere un giorno la luce. Come spesso accade, per non scontentare alcuno dei Paesi membri, l'Unione si è rifugiata in formule matematiche convolute che rischiano di creare un nuovo sistema inefficace e confuso.

Una primissima valutazione da un punto di vista operativo – in attesa di approfondire nel dettaglio le varie proposte – è quella di trovarsi di fronte a una serie di meccanismi sempre più complessi, difficili e onerosi da implementare, peraltro accompagnati da scadenze estremamente ravvicinate. Un modello che renderebbe indispensabile il contributo sempre più penetrante dell'Unione e delle sue agenzie – in termini di supporto tecnico alle amministrazioni statali, ma inevitabilmente anche di *decision-making* – e che dovrebbe basarsi su un ampio (quasi generalizzato) ricorso al trattenimento e su una (adeguatamente *stimolata*) collaborazione fattiva dei Paesi di origine, per poter pensare di raggiungere i suoi obiettivi.

Da un punto di vista, invece, di architettura e impianto generale, il rischio concreto è che, nel perseguire l'obiettivo, apparentemente ragionevole, di un'integrazione fra politiche collegate – controlli alle frontiere, asilo e immigrazione (leggasi rimpatri) – si perda per strada il CEAS e il suo obiettivo di “offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e [...] garantire il rispetto del principio di non respingimento”²². In mezzo a obiettivi che sono molto più attraenti per la politica attuale (*screening*, procedure accelerate, rimpatri), il diritto di asilo rischia di essere come quel manzoniano “vaso di terracotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro”.

Ottobre 2020

²¹ Si veda per tutte COM(2020)611, pag. 10, 23.09.2020.

²² Art. 78 Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.